



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 333 del 14/04/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 marzo 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

40) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COOP. VIS AURELIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI GIAMMARCO SIMONE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022
(Gara: SVS ROMA – VIS AURELIA S.R.L. del 13/02/2022 – Campionato Under 15 Regionale Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 dell'11/03/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto del reclamo trasmesso dalla società Vis Aurelia S.R.L., avverso il Comunicato Ufficiale n.154 del 17.02.2022 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio in cui viene afflitta la squalifica per 4 gare a carico del calciatore Di Giammarco Simone; valutati gli atti del fascicolo e verificato il comportamento tenuto dallo stesso nei confronti degli avversari e dell'arbitro, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Giammarco Simone a 3 gare, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo rispetto ai fatti così come verificatesi, alla luce degli atti ufficiali. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Giammarco Simone a 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 marzo 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIOVANNI GRAUSO, GIAMPAOLO PINTO,
LIVIO ZACCAGNINI

44) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 259 LND DEL 2/03/2022

(Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA del 13/02/2022 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 287 del 18/03/2022

La società Villalba Ocres Moca 1952 ha inoltrato rituale ricorso nei termini avverso la delibera evidenziata in epigrafe del competente Giudice Sportivo di primo grado che aveva respinto il reclamo presentato avverso la mancata disputa della gara del 13-2-2022 Villalba Ocres Moca 1952 – Centro Sportivo Primavera, valevole per il campionato di eccellenza, irrogando alla ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Assume l'esponente che l'Arbitro della gara avrebbe errato nel determinare la mancata effettuazione della stessa per irregolarità del terreno di gioco in quanto le misure adottate dalla società per renderlo idoneo alla disputa della gara avevano fronteggiato tempestivamente le irregolarità inizialmente accertate.

Va premesso che dagli atti ufficiali emerge che, prima dell'inizio della gara il Centro Sportivo Primavera aveva presentato riserva scritta sulla regolarità del terreno di gioco eccependo una insufficiente altezza di entrambe le porte.

In effetti la verifica effettuata dal direttore di gara aveva evidenziato che entrambe le porte fossero abbondantemente più basse della misura prevista dal regolamento di ml 2,44, ben oltre il limite di tolleranza che, si ricorda, è di due centimetri.

Infatti una porta misurava ml. 2,33 e l'altra ml. 2,30.

Risulta sempre dal referto che l'Arbitro dopo il rituale tempo d'attesa abbia nuovamente provveduto alla misurazione e l'altezza di una fosse, prendendo a base il suolo sottostante di ml 2,44 mentre l'altra era rimasta di ml. 2,30 e quindi abbia deciso di non dare inizio alla gara. Sostiene invece la reclamante che quanto riportato dal direttore di gara non rispondesse alla realtà fattuale in quanto anche la seconda porta era stata sottoposta al medesimo trattamento dell'altra, provvedendo a scavare al di sotto della traversa un solco sul terreno di gioco, e quindi non potesse essere rimasta l'altezza invariata.

Ha presentato nel termine consentito memorie difensive il Centro Sportivo Primavera che insiste invece per la conferma della decisione impugnata deducendo come le prove indotte dalla controparte siano inammissibili e comunque inidonee a vincere le risultanze del referto arbitrale, essendo pacifico che, anche dopo l'intervento ripristinatorio effettuato dalla società ospitante, il terreno di gioco risultasse irregolare.

Le parti hanno richiesto di essere sentite dalla Corte e l'audizione si è svolta da remoto rispettando pienamente l'esigenza manifestata da entrambe di integrare le deduzioni già svolte per iscritto.

Il reclamo è infondato.

Al di là di tutte le considerazioni formali e di rito va rilevato immediatamente come una carenza dell'altezza delle porte di gioco di oltre dieci centimetri per entrambe le porte non fosse certo sanabile con l'escavazione al di sotto della traversa di una ristretta fascia di terreno di gioco di una sorta di trincea di pari altezza.

Ognuno comprende come se si fosse proceduto in tal modo si sarebbe creato uno scalino in corrispondenza della linea di porta di oltre dieci centimetri, che rendeva il campo di gioco non solo

irregolare ma anche assai pericoloso per i calciatori, specialmente per i due portieri.

Del resto, poi, il terreno circostante, che non poteva certo essere oggetto di uno scavo di tale dimensioni nei ristretti tempi consentiti dal regolamento, sarebbe comunque rimasto ad una altezza inferiore a quella consentita, rendendo comunque il campo irregolare.

Unico rimedio logicamente possibile, sarebbe stato solo quello di smontare le porte, rialzando i ritti interni di sostegno fino a raggiungere l'altezza regolamentare, ma questo difficilmente avrebbe potuto essere fatto in tempi così ristretti e soprattutto senza la presenza di specialisti dotati delle attrezzature necessarie.

D'altro canto non si comprende come una carenza così evidente possa essere sfuggita alla società ospitante, visto che la ospitata l'ha subito rilevata "ictu oculi" lagnandosene non appena ha avuto accesso al terreno di gioco.

La decisione del direttore di gara appare quindi assolutamente congrua rispetto a quanto avvenuto e quanto constatato sul terreno di gioco e la deliberazione del Giudice Sportivo appare assolutamente conseguente e non suscettibile di alcuna revisione.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltate, come da richiesta, le società

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 aprile 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA

54) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. THE BLACK EAGLES ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 85 LND DEL 24/03/2022 (Gara: THE BLACK EAGLES ROMA – POL. SOC. CASTELLINSIEME del 20/03/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell'8/04/2022

Con il reclamo in epigrafe la A.S.D. Black Eagles richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice sportivo con istanza di riduzione della sanzione comminata. ("*esclusione dal Campionato di competenza e da qualsiasi competizione sportiva*"). Deduceva il Reclamante come il mancato accertamento della chiusura del cancello di ingresso (di cui si è comunque assunto la responsabilità) fosse frutto di mero errore da doversi valutare anche in ragione dei plurimi investimenti e sforzi posti in essere dalla Società per la ripresa dell'attività sportiva.

Esaminati gli atti ufficiali del procedimento ed ascoltata la società, così come risultante dal relativo verbale al cui contenuto si rimanda, si ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Risulta invero in atti che a seguito delle gravi percosse inflitte all'arbitro da parte di soggetto terzo introdottosi presso l'area antistante gli spogliatoi, la soc. Black Eagles (per il tramite di proprio dirigente) abbia dapprima dichiarato all'Ufficiale di gara che il mancato controllo degli accessi nell'area antistante gli spogliatoi scaturiva dall'assenza del custode in quanto ammalato, per poi in sede di udienza (cfr dichiarazione Presidente) riferire come al momento dell'accaduto il responsabile della sicurezza fosse "fuori posizione". Evidente comunque in ogni caso che la Società, non avendo adottato i benché minimi, ancorché necessari accorgimenti atti ad evitare l'introduzione di terzi non autorizzati negli spazi antistanti gli spogliatoi, sia direttamente responsabile per quanto accaduto. Alcun altro elemento di prova che consenta una diversa valutazione, risulta emergere dalla documentazione in atti o da quanto dichiarato dalla reclamante in sede di udienza. Inoltre, si rileva come il reclamo proposto ed il comportamento processuale tenuto dalla reclamante si sia orientato esclusivamente sulla richiesta di riduzione o mutamento (in sanzione economica) della sanzione comminata in ragione degli investimenti sopportati dalla società per lo svolgimento dell'attività sportiva, ovvero del conseguente nocimento che ne deriverebbe con l'esecuzione della sanzione. alcuna considerazione o fattiva collaborazione risulta di contro in merito alle condizioni fisiche dell'arbitro scaturenti da quanto occorso, il quale come conclamato, risulta essere stato violentemente colpito da terzi riportandone apprezzabili lesioni.

Evidente quindi come anche la disattenzione in sede processuale della Società reclamante non possa consentire una diversa valutazione. Per quanto sopra, il reclamo non merita accoglimento alcuno, con conseguente conferma del provvedimento impugnato e relativa conseguenza sulla tassa di reclamo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giovanni Grauso

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

51) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CORI MONTILEPINI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 134 SGS DEL 16/03/2022

(Gara: POMEZIA CALCIO 1957 – CORI MONTILEPINI del 5/03/2022 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell'8/04/2022

Con il reclamo in epigrafe la A.S.D. Cori Montilepini richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo ad oggetto il rigetto del reclamo proposto con richiesta di vittoria 3-0 rispetto al risultato ottenuto in campo.

In particolare la reclamante deduceva di aver ricevuto una erronea distinta di gara ove venivano indicati n.21 giocatori, rispetto alle altre tre copie ove comparivano n. 20 giocatori.

Richiedeva pertanto la vittoria della competizione con risultato 3-0.

Esaminati gli atti ufficiali del procedimento, si ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

La parte reclamante si limita invero ad eccepire di aver ricevuto una copia della distinta di gara recante il nominativo di un giocatore non depennato dall'arbitro, nonostante nelle altre tre distinte consegnate, la correzione risultasse debitamente compilata dall'Ufficiale di gara.

Nulla deduce in ordine all'effettiva presenza in campo dei giocatori, né in merito alla correttezza formale e sostanziale delle altre n.3 distinte debitamente compilate.

Evidente pertanto che quanto eccepito dalla reclamante debba costituire mero errore, che in difetto di ulteriori circostanze non consente di certo una diversa determinazione rispetto a quella adottata dal Giudice Sportivo.

Per quanto sopra, il reclamo non merita accoglimento alcuno, con conseguente conferma del provvedimento impugnato e relativa conseguenza sulla tassa di reclamo.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giovanni Grauso

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 14 aprile 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli